

NOTA INFORMATIVA



« VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CROMATICA DEI PILOTI. INDICAZIONI APPLICATIVE DELL'AltMOC MED.B.075 »

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Titolari di licenze di pilotaggio</i>
MED	<i>Esaminatori Aeromedici (AME) e Centri Aeromedici (AeMC)</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Non interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

In data 11/12/2019, l'ENAC ha notificato alla European Aviation Safety Agency (EASA) un Alternative Mean of Compliance (AltMoC) relativo ai requisiti per la valutazione della percezione dei colori prescritti per il rilascio dei certificati medici di Classe 1 e 2. La data di notifica dell'AltMoC all'Agenzia Europea è rilevante ai fini della validità e dell'applicazione dei nuovi requisiti sulla sicurezza cromatica che l'AltMoC dispone per l'Italia.

Il requisito MED.B.075 e le relative AMC1 e AMC2 del Regolamento UE n. 1178/2011, come modificato dal Regolamento UE n. 2019/27, prevede che i richiedenti un certificato di Classe 1/2 debbano essere sottoposti al test delle tavole di Ishihara per la valutazione della visione dei colori. Nel caso in cui il predetto test

non venga superato in modo soddisfacente, i richiedenti un certificato di Classe 1/2 devono essere sottoposti a un test di secondo livello.

Tra gli accertamenti di secondo livello indicati nelle AMC1 e AMC2 del requisito MED.B.075 è presente anche il “Test delle Lanterne” (Spectrolux, Beynes, Holmes Wright).

L'ENAC, allineandosi alla posizione ormai assunta da molte altre Autorità degli Stati Membri EASA, mediante la notifica dell'AltMoC sopra menzionato, ha ritenuto non più ammissibile il “Test delle Lanterne”, motivando tale decisione in ragione, tra l'altro, della vetustà degli apparecchi, della variabilità dei risultati, tale da generare numerosi falsi positivi e falsi negativi e della inadeguatezza del mezzo rispetto alle specificità dell'ambito aeronautico.

A seguito di un produttivo scambio di comunicazioni con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, sono state fornite all'ENAC indicazioni sulle policy da adottare nell'applicazione dell'Alternative Mean of Compliance emesso dall'Italia per il requisito MED.B.075.

2. SCOPO

Scopo della presente Nota Informativa è di portare a conoscenza dei soggetti interessati (titolari di licenza di pilotaggio, AeMC, AME) le indicazioni fornite da EASA per una coerente e immediata traduzione operativa della nuova disciplina contenuta nell'AltMoC predetto.

3. PRINCIPALI IMPLICAZIONI – COSA CAMBIA A SEGUITO DELLE INDICAZIONI EASA

Dalla data di entrata in vigore dell'AltMoc MED.B.075, che coincide con la data di notifica dello stesso all'Agenzia Europea, ossia l'11 dicembre 2019, si conferma che nelle visite di conseguimento (Initial) e nelle visite di rinnovo/rivalidazione di Classe 1/2/3/CC/LAPL, effettuate in Italia, non è più ammissibile il “Test delle Lanterne” come esame di secondo livello per la valutazione della visione dei colori, qualora il/la richiedente non abbia superato il test delle tavole di Ishihara.

A tutti coloro che risultavano già in possesso di un certificato aero-medico di idoneità psicofisica e già giudicati cromaticamente sicuri (“colour safe”) a seguito del superamento del “Test delle Lanterne”, eseguito prima dell'entrata in vigore dell'AltMoC MED.B.075, su indicazione dell'EASA si applica il principio del “grandfather right”.

Ciò significa che i possessori di un certificato aero-medico giudicati idonei prima dell'11 dicembre 2019, continuano ad essere considerati idonei e cromaticamente sicuri, senza la necessità di effettuare l'esame con anomaloscopio o al CAD test, ossia i test per la valutazione dei colori ad oggi considerati accettabili in Italia per l'esame di secondo livello.

In occasione delle visite di rinnovo/rivalidazione, tutti i soggetti già dichiarati idonei e colour safe (prima dell'11 dicembre 2019) sulla base dei requisiti MED.B.075 e relative AMC, devono essere sottoposti agli accertamenti di secondo livello considerati accettabili secondo l'AltMoC MED.B.075, solo ed esclusivamente nel caso in cui emerga una condizione o un dato clinico che facciano sospettare un possibile peggioramento della visione cromatica.

4. QUESITI

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: medicina.aeronautica@enac.gov.it

5. VALIDITÀ'

La presente Nota Informativa rimane in vigore fino a nuova comunicazione.

Firmato

Il Direttore Centrale Regolazione Aerea
Ing. Fabio Nicolai

(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)